



COMUNE DI GIARRE

PROVINCIA DI CATANIA

ORDINANZA SINDACALE N. 91 DEL 21/05/2010

**OGGETTO: SISTEMA INTEGRATO RACCOLTA "PORTA A PORTA"
DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILABILI NEL TERRITOIO
COMUNALE - UTENZE DOMESTICHE**

IL SINDACO

Richiamate

- le precedenti Ordinanze Sindacali con le quali veniva regolamentato il conferimento da parte delle utenze domestiche e non domestiche dei rifiuti urbani e assimilabili;

Preso atto

- che è stata espletata la nuova gara di appalto nei Comuni facenti parte dell'ATO CT1;
- che il nuovo capitolato speciale d'appalto prevede la raccolta dei rifiuti con il sistema integrato secco-umido ed in particolare una raccolta differenziata "spinta" del tipo "porta a porta";

Considerato altresì

- che risulta opportuno disciplinare il servizio, con apposita ordinanza, al fine di consentire l'ordinato svolgimento delle attività di raccolta;
- che il servizio di raccolta integrata dei rifiuti "porta a porta" nel Comune di Giarre viene svolto per le seguenti tipologie di rifiuti urbani e assimilati: frazione organica (umido), carta e cartone, plastica, vetro, lattine, secco residuo (secco non riciclabile);
- che, a tale riguardo, si è già provveduto alla distribuzione del volantino informativo, dei contenitori e sacchetti in plastica dedicati, necessari all'espletamento del sistema di raccolta integrata dei rifiuti;

Ritenuto necessario adottare un apposito provvedimento che stabilisca delle specifiche disposizioni e norme tecniche per il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti, nonché per il corretto utilizzo dei contenitori;

Attesa la necessità di salvaguardia degli interessi pubblici connessi all'ambiente attraverso una riduzione delle quantità di rifiuti indifferenziati destinati allo smaltimento in discarica, nonché tutelare la salute dei cittadini evitando ogni inconveniente di carattere igienico sanitario conseguente ad una non corretta attuazione della raccolta differenziata;

Visto il D.lgs. n° 152 del 03/04/2006, parte quarta, titolo I, riguardante le norme in materia di gestione dei rifiuti e dei siti inquinanti;

Visti gli artt. 255 e 256 del D.lgs. 03/04/2006 n° 152 e s.m.i. che regolamentano il sistema sanzionatorio per la violazione del divieto di abbandono rifiuti;

Visto l'art. 15 del D.lgs. 30/04/1992 n° 285 "Nuovo Codice della Strada", come modificato ed integrato con Legge 29/07/2010, n. 120;

Vista la Legge 24/11/1981, n. 689;

Visto l'articolo 50, 4° comma, del D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267, recante il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", che conferma in capo al Sindaco le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;

Viste la L.R. n. 48/91 e la L.R. n. 71/1992;

ORDINA

- 1.** A tutti i cittadini che risiedono all'interno del perimetro urbano, a far data dalla presente:
- di conferire i rifiuti urbani e assimilati secondo il nuovo sistema "porta a porta", utilizzando i contenitori e i sacchetti dedicati;
 - di provvedere all'esposizione degli stessi fuori della porta di ingresso dello stabile, prospiciente la via pubblica, nei giorni di raccolta, secondo il calendario bicolore di distribuzione dalla Joniambiente, dalle ore 20,00 del giorno antecedente la raccolta alle ore 06,00 del giorno di raccolta;
- **Umido** nei sacchetti colore lattice contenuti all'interno del contenitore in plastica di colore marrone;
 - **Carta e Cartone** nel contenitore in plastica grigio con coperchio azzurro (senza sacchetto);
 - **Plastica** nei sacchetti di colore giallo;
 - **Vetro e Lattine** nel contenitore in plastica grigio con coperchio verde (senza sacchetto);
 - **Secco residuo (secco non riciclabile)** in sacchetti generici della spesa o sacco nero;
 - di ricollocare i contenitori all'interno degli stabili, dopo gli svuotamenti;
 - di conservare i contenitori delle varie frazioni all'interno dei condomini, dei fabbricati ovvero nelle aree private o di pertinenza degli edifici;
 - E' fatto obbligo ai residenti e/o dimoranti in condomini composti da più di quattro appartamenti abitati, in funzione al fabbisogno complessivo, di individuare spazi e/o aree condominiali interne, al fine di poter collocare appositi e distinti (per tipologia) contenitori in cui conferire in modo differenziato;
 - E' vietato a chiunque risieda all'interno dell'area di cui al punto 1. il conferimento dei rifiuti di ogni tipo nei contenitori stradali a partire dalle ore 06,00 alle ore 20,00, al fine di consentire la rimozione dei cassonetti stradali per R.S.U. e consentire l'ordinato svolgimento del nuovo sistema di raccolta "porta a porta".

E' VIETATO

- Abbandonare** sulle aree pubbliche e private di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati qualsiasi rifiuto, anche racchiuso in sacchetti o in recipienti;
- Esporre** sacchetti e/o contenitori contenenti rifiuti su aree pubbliche e private in giorni e in orari diversi da quelli stabiliti dalla presente ordinanza e non conformi per tipologia per cui sono dedicati.

AVVISA

Che nel caso di conferimento dei rifiuti effettuato in modo difforme ed in violazione alle modalità sopra descritte nel servizio "porta a porta", gli stessi saranno lasciati sul posto e dopo il passaggio degli operatori preposti alle apposite segnalazioni, il produttore avrà l'obbligo di ritiro immediato dei medesimi rifiuti dagli spazi pubblici e/o privati con l'obbligo del corretto conferimento nei giorni successivi. In caso di reiterate violazioni saranno applicate le sanzioni di cui al successivo capitolo.

SISTEMA SANZIONATORIO

- Il mancato rispetto della presente Ordinanza Sindacale comporterà, per le violazioni indicate, le sanzioni amministrative pecuniarie da € **25,00** a €

620,00 con le procedure sanzionatorie previste dalla Legge n. 689 del 24/11/1981 e successive modifiche ed integrazioni;

2. E' vietato l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo (art. 192, c.1, D.Lgs 152/2006);
3. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee (art. 192, c. 2, D.Lgs 152/2006);
4. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 255 e 256 del D. Lgs 152/2006 di seguito riportati, chiunque violi i divieti di cui ai precedenti punti 2) e 3) è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido, secondo le disposizioni di cui all'art. 192 del predetto D.Lgs 152/2006;
5. Le violazioni dei divieti di cui ai precedenti punti 2) e 3) comportano, altresì, l'applicazione nei confronti dei trasgressori delle sanzioni previste dagli artt. 255 e 256 del D.Lgs 152/2006 e precisamente:
 - sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 105,00 a € 620,00** per chi abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee;
 - sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 25,00 a € 155,00** se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti;
6. La violazione del divieto di cui all'art. 192 commi 1 e 2 del D.Lgs 152/2006, di cui ai precedenti punti 2) e 3) ascrivibile ai titolari di imprese, ai lavoratori autonomi ed ai responsabili di Enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettano nelle acque superficiali o sotterranee, comporta l'applicazione nei confronti dei trasgressori delle seguenti pene:
 - **arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00** se si tratta di rifiuti non pericolosi;
 - **arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00** se si tratta di rifiuti pericolosi;
7. E' vietato su tutte le strade e loro pertinenze (art. 15 D.Lgs 285/92):
 - a) Depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare o imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;
 - b) Insozzare la strada e le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento;
 - c) Scaricare senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiale o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura;
 - d) Gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa..Chiunque viola uno dei divieti di cui alle lettere a),c) e d) del presente punto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 23,00 a € 92,00**.
Chiunque viola il divieto di cui alla lettera b) del presente punto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da **€ 100,00 a € 400,00**.
8. Nel caso di conferimento effettuato in modo difforme dalle modalità descritte nella presente ordinanza e in violazione delle caratteristiche qualitative prescritte dal presente atto, i rifiuti saranno lasciati sul posto e, dopo il passaggio degli operatori preposti alle apposite segnalazioni, il produttore dovrà ritirare immediatamente i predetti rifiuti dagli spazi pubblici e/o privati, con l'obbligo del corretto conferimento nei giorni successivi.

DISPONE

1. Il presente provvedimento sostituisce integralmente le ordinanze sindacali già emanate riguardanti la materia; per quanto in esso non previsto si invia alle disposizioni normative e regolamentari in materia;
2. la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio dell'Ente a cura del responsabile del procedimento e degli uffici competenti, nonché la notifica nei modi previsti dalle leggi vigenti, alle utenze non domestiche produttrici dei rifiuti e assimilabili;
3. I Responsabili dei Servizi di Igiene Pubblica, Ecologia, Verde Pubblico, il Comando della Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza;
4. Il Comando di Polizia Municipale e tutti i soggetti istituzionalmente preposti il controllo sul rispetto della presente Ordinanza, anche su eventuale segnalazione della Società di gestione del servizio di raccolta dei rifiuti, e l'applicazione delle sanzioni previste.

IL SINDACO

